Condizioni generali d'assicurazione (CGA)
Protezione giuridica per la salute (LCA)

Osservaziona:
- Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile.

Le presenti condizioni d'assicurazione trovano applicazione per i seguenti assicuratori:
- Visana SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berna 16
- sana24 SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berna 16
- Galenos SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berna 16

1. Basi d'assicurazione

1.1 Assicuratore
L'assicuratrice per quanto attiene l'assicurazione di protezione giuridica per la salute è Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA, Monbijoustrasse 5, 3011 Berna (di seguito denominata «Protekta»), la quale è tenuta a erogare le prestazioni assicurate attenendosi alle seguenti disposizioni.

1.2 Basi legali complementari
In complemento alle presenti disposizioni fa stato la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

1.3 Contratto collettivo
La protezione giuridica per la salute è un prodotto offerto in base a un contratto collettivo di Visana con Protekta.

2. Persone assicurate

Sono assicurate tutte le persone che hanno stipulato l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso un assicuratore malattie del Gruppo Visana.

3. Validità temporale

3.1 Causa e necessità della protezione giuridica
Un caso giuridico è coperto se la sua causa e la necessità di protezione giuridica insorgono nel periodo in cui le persone assicurate hanno stipulato l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso un assicuratore malattia del Gruppo Visana. Con lo scioglimento di tale rapporto di assicurazione o qualora venga meno il contratto collettivo tra Visana e Protekta, cessa anche il diritto alla protezione giuridica per i casi che si verificano successivamente.

3.2 Causa in generale
In generale, si considera «causa» la prima violazione effettiva o presunta della legge o del contratto.

3.3 Causa nei singoli casi
Nei seguenti casi si considera come causa:

a) per pretese di risarcimento dei danni e di prestazioni assicurative:
- in caso di danni a persone, il fatto che motiva la prestazione (infortunio, malattia ecc.); in caso di malformazioni congenite, la prima volta in cui la persona assicurata o il suo / la sua rappresentante sono venuti a conoscenza della malformazione;
- all'accusa di violazioni dell'obbligo di notifica, la firma della proposta.

b) in caso di controversie sulla realizzazione dei contratti, la stipula effettiva o presunta del contratto.

4. Validità locale

1. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

2. Non sono assicurati i procedimenti davanti a tribunali e autorità internazionali e sovrastatali.

5. Casi di protezione giuridica assicurati

In relazione con un danno alla salute cagionato all'assicurato sono assicurate le seguenti controversie.

5.1 Controversie di diritto inerenti la responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale con fornitori di cure
Risultano assicurate le controversie contrattuali ed extracontrattuali nei confronti di medici, medici dentisti, odontotecnici, igienisti dentali, chiropratici, ospedali o altri fornitori medici autorizzati dalle autorità, che sono riconosciuti dalla Visana e la cui attività è stata autorizzata dalle autorità sanitarie.

5.2 Altre controversie di diritto di responsabilità civile
È assicurata la rivendicazione di diritti extracontrattuali di risarcimento danni per pregiudizi alla salute, nei confronti dell'autore del danno, risp. della sua assicurazione di responsabilità civile.

5.3 Controversie di diritto assicurativo
Sono assicurate le controversie nei confronti di assicuratori sociali e privati.

5.4 Sussidiarietà
Nei casi ai sensi delle cifre 5.2. e 5.3. esiste un diritto alla protezione giuridica se e per quanto le prestazioni non debbano essere corrisposte da un altro assicuratore.

5.5 Non è accordata nessuna protezione giuridica
- nei settori non menzionati sopra;
- in casi verificatisi prima dell'inizio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso un assicuratore del Gruppo Visana, risp. del presente contratto d'assicurazione collettivo;
- in relazione a trattamenti psichiatrici o psicoterapeutici;
- in relazione a un ricovero a scopo di assistenza;
- per divergenze sui premi;
- se il valore della controversia è inferiore a CHF 500.–;
- in caso di difesa contro pretese di responsabilità civile avanzate nei confronti di assicurati;
- in seguito a partecipazione attiva a risse e a baruffe;
- per i casi in relazione a un presunto o effettivo delitto intenzionale, così come pure provocati intenzionalmente;

- in relazione a guerre o eventi simili, violazioni della neutralità, disordini di qualsiasi genere, terremoti o cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo;
- in relazione a incassi o a casi concernenti il diritto di esecuzione e fallimento, purché non si tratti dell'esecuzione di pretese attribuite all'assicurato nell'ambito di un caso coperto. La procedura di fallimento non è assicurata;
- in relazione a crediti trasferiti all'assicurato per via di eredità, legato o cessione;
- in caso di controversie con Protekta, i suoi organi e persone che prestano servizi in un caso giuridico.

6. Prestazioni corrisposte

6.1 La protezione giuridica per la salute comprende le seguenti prestazioni

Il servizio JurLine di Protekta fornisce agli assicurati informazioni giuridiche gratuite al telefono, indipendentemente dall'esistenza di un caso giuridico coperto. Nei casi giuridici coperti, la consulenza e la tutela degli interessi sono prestate dai giuristi di Protekta.

Inoltre, per ogni sinistro coperto Protekta si assume i costi fino a CHF 500'000.– (copertura mondiale CHF 100'000.–, controversie su onorari CHF 10'000.–) per:

1. mediazione, avvocato e assistenza durante il processo;
2. perizie richieste dal tribunale, da Protekta o, d'intesa con Protekta, dall'avvocato dell'assicurato;
3. tasse di giustizia e altre spese giudiziarie imposte all'assicurato;
4. indennità processuali a favore della controparte, imposte all'assicurato. Protekta ha diritto alle indennità processuali o alle indennità di parte riconosciute all'assicurato;
5. l'incasso di un credito riconosciuto all'assicurato in un caso coperto. Non è assicurato l'anticipo delle spese della domanda di fallimento.

6.2 Limitazioni delle prestazioni

Non è assicurato il pagamento in particolar modo per:

1. risarcimento danni;
2. costi a carico di una persona soggetta alla responsabilità civile o di un assicuratore di responsabilità civile;
3. costi della procedura fallimentare.

7. Trattamento dei casi di protezione giuridica

1. Al verificarsi di un caso che potrebbe richiedere l'intervento della società, l'assicurato deve avvisare immediatamente Protekta, indicandole per quanto possibile le circostanze dettagliate della fattispecie.
2. Le citazioni davanti ad autorità civili, penali o amministrative come pure tutte le relative decisioni ecc. devono essere trasmesse immediatamente a Protekta.
3. Nei casi assicurati, Protekta fornisce consulenza giuridica all'assicurato e ne difende gli interessi.
4. Nel caso in cui risulti necessario incaricare un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o allorquando sussistano conflitti di interessi, l'assicurato può proporne uno di sua scelta. Nell'eventualità in cui l'assicuratore non accetti tale scelta, l'assicurato ha la possibilità di proporre tre altri avvocati di studi legali diversi, tra i quali dovrà essere stabilito a chi conferire il mandato. Se l'assicurato dovesse decidere di cambiare il legale senza validi motivi, dovrà assumersi i costi derivanti da tale cambiamento.
5. Nel caso in cui vengano violati obblighi di notifica o di comportamento, venga conferito o revocato il mandato a un avvocato, vengano presi dei provvedimenti giuridici o venga presentato un ricorso prima che Protekta abbia dato l'autorizzazione, la stessa può rifiutare completamente o ridurre il risarcimento delle spese. Tale svantaggio non si ha qualora l'assicurato dia prova che:
   - la violazione dell'obbligo di notifica o di comportamento non è avvenuta per colpa sua oppure
   - la violazione non ha influito sul verificarsi dell'evento temuto né sulla portata delle prestazioni dovute da Protekta.
6. L'assicurato libera il proprio avvocato dal segreto professionale nei confronti di Protekta. Prima della conclusione di una transazione giudiziale, l'assicurato, o il suo rappresentante legale, deve avere il consenso di Protekta.
7. Riscatto del processo: Protekta è autorizzata a risarcire interamente o parzialmente l'interesse economico anziché fornire le prestazioni assicurate.
8. Se Protekta rifiuta di condurre ulteriori trattative, di intraprendere o di continuare un'azione giudiziaria o amministrativa o di ricorrere a un altro rimedio giuridico per il fatto che essa ritenga infruttuoso il rispettivo provvedimento, l'assicurato potrà prendere egli stesso i rimedi che gli sembrano indicati. Se il risultato da lui conseguito in questo modo è essenzialmente più favorevole della liquidazione proposta da Protekta al momento del rifiuto, Protekta gli rimborserà allora le spese da lui sostenute per il procedimento.
9. Se sussistono divergenze d'opinione sulle prospettive di successo del caso o sulla liquidazione o sul modo di procedere proposti da Protekta, l'assicurato ha la possibilità di richiedere una procedura arbitrale, da avviare entro 20 giorni dalla ricezione della decisione di Protekta, fermo restando che unico responsabile per il rispetto di questo termine è l'assicurato stesso. Il mancato avviamento della procedura arbitrale entro il predetto termine equivale a una rinuncia. Le spese della procedura arbitrale vengono anticipate dalle parti in ragione di metà ciascuna e vanno poi a carico della parte soccombente.
10. L'arbitro deve essere una persona indipendente e competente e viene designato di comune accordo tra l'assicurato e Protekta. Sono applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero (CPC).
11. Se la mediazione pare il mezzo appropriato alla liquidazione del caso giuridico e se le parti lo chiedono, Protekta ne dà mandato a un mediatore riconosciuto. Se la mediazione fallisce, l'assicurato mantiene il suo diritto alle prestazioni di cui alla cifra 1.3.

8. Modifiche del rapporto contrattuale

Protekta ha il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni generali d'assicurazione a decorrere dall'inizio di un anno civile. Protekta comunica le nuove condizioni d'assicurazione entro e non oltre 30 giorni prima della loro entrata in vigore.

9. Foro competente

Viene convenuto come foro competente il luogo di domicilio in Svizzera dell'assicurato oppure la sede di Protekta a Berna.